



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

**Allegato A
alla delibera n. 490/18/CONS del 16 ottobre 2018**

MODIFICHE AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS

Art. 1

Modifiche al Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70

1. Al Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'art. 1, *lett. a)*, dopo le parole *“della legge 31 luglio 1997, n. 249”* sono soppresse le parole *“e s.m.i.”*;
- b) all'art. 1, *lett. b)*, dopo le parole *«“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”,»* sono soppresse le parole *“e s.m.i.”*;
- c) all'art. 1, *lett. d)*, dopo le parole *«“Codice delle comunicazioni elettroniche”, approvato con decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259,»* sono soppresse le parole *“e s.m.i.”*;
- d) all'art. 1, *lett. u)*, dopo le parole *“titolare o licenziatario del diritto di cui alla lettera t)”* sono aggiunte le parole *“nonché, qualora abbiano ricevuto mandato dal titolare o dal licenziatario, associazioni di categoria oppure organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendenti, come rispettivamente definiti all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35”*;
- e) all'art. 1, *lett. ii)*, dopo la parola *“Direzione”* le parole *“servizi media”* sono sostituite dalla parola *“competente”*;
- f) all'art. 2, comma 2, dopo le parole *“Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”* sono aggiunte le parole *“e agli artt. 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'Autorità valuta altresì il necessario bilanciamento tra la tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi e la promozione del progresso tecnico ed economico, nonché lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi a favore dei consumatori”*;
- g) all'art. 6, comma 1, dopo le parole *“Legge sul diritto d'autore,”* sono aggiunte le parole *“anche attraverso l'offerta di prodotti, componenti o servizi in*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

violazione dei diritti d'autore e connessi ovvero la pubblicità, la promozione o la descrizione di attività in violazione dei diritti d'autore e connessi”;

- h) all'art. 6, comma 3, dopo le parole “*promosso qualora per*” sono aggiunte le parole “*gli stessi diritti relativi alle medesime opere*”; sono soppresse le parole “*il medesimo oggetto e tra le stesse parti*”;
- i) all'art. 6, comma 4, *lett b)*, dopo le parole “*comma 3*” sono aggiunte le parole “*ovvero per intervenuta cessazione della presunta violazione*”;
- j) all'art. 6, comma 4, *lett. e)*, dopo la parola “*ritirate*” sono inserite le parole “*dopo la comunicazione di avvio del procedimento di cui al comma 7 e*”;
- k) all'art. 6, comma 7, in fine, sono aggiunte le parole “*ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla Direzione ai fini della ricevibilità delle istanze medesime*”;
- l) all'art. 6, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma: “*8. Qualora le condotte segnalate configurino fattispecie di competenza di altre amministrazioni, la Direzione provvede alla trasmissione degli atti delle istanze archiviate ai sensi del comma 4, lett. c) e d), del presente articolo.*”;
- m) all'art. 7, comma 1, dopo le parole “*La Direzione comunica l'avvio del procedimento*” sono inserite le parole “*al soggetto che ha presentato l'istanza di cui all'art. 6, comma 1,*”;
- n) all'art. 7, comma 3, sono soppresse le parole “*, la quale dispone l'archiviazione del procedimento in via amministrativa, dandone notizia al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento*”;
- o) all'art. 7, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: “*3-bis. Qualora abbia avuto luogo l'adeguamento spontaneo di cui al comma 2, la Direzione dispone l'archiviazione del procedimento in via amministrativa, dandone notizia ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento.*”;
- p) all'art. 7, comma 5, dopo le parole “*la Direzione può disporre una proroga dei termini di cui all'art. 6, comma 7, e al comma 4 del presente articolo,*” sono inserite le parole “*, fermi restando i termini di cui all'art. 8, comma 6, e all'art. 9, comma 1, lett. d)*”;
- q) all'art. 7, comma 7, dopo le parole “*l'Autorità giudiziaria per*” sono aggiunte le parole “*gli stessi diritti relativi alle medesime opere*”; sono soppresse le parole “*il medesimo oggetto*”;
- r) all'art. 8, comma 2, dopo le parole “*nei confronti dei prestatori di servizi*” sono inserite le parole “*indicando altresì le misure idonee a impedire la reiterazione delle violazioni. I prestatori di servizi devono ottemperare agli ordini*”; di conseguenza sono soppresse le parole “*i quali devono ottemperarvi*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- s) all'art. 8, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma “2-bis. *Qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, ma non reputi di poter adottare nei confronti dei prestatori di servizi gli ordini di cui ai commi 3, 4 e 5 alla luce dei criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, l'organo collegiale dispone l'archiviazione degli atti e dà comunicazione della violazione accertata agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della Legge sul diritto d'autore*”;
- t) all'art. 8, comma 3, dopo le parole “*l'organo collegiale ordina*” sono inserite le parole “*di norma*”, dopo le parole “*alla rimozione selettiva delle opere digitali medesime*” sono inserite le parole “*e di adottare le misure necessarie per impedirne il caricamento*” e dopo le parole “*di provvedere*” sono soppresse le parole “*di norma*”;
- u) all'art. 8, comma 4, in fine, è aggiunta la frase “*Al fine di impedire la reiterazione delle violazioni già oggetto di ordini di disabilitazione emanati dall'Autorità, i prestatori di servizi che svolgono attività di mere conduit sono tenuti a disabilitare l'accesso ai siti indicati nell'elenco in formato .txt messo a disposizione dall'Autorità medesima.*”;
- v) all'art. 8, comma 6, dopo le parole “*ai commi 1, 2,*” è inserita la parola “*2-bis,*” e dopo le parole “*entro trentacinque giorni dalla ricezione dell'istanza di cui all'art. 6,*” sono aggiunte le parole “*ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla Direzione ai fini della ricevibilità dell'istanza medesima*” e dopo le parole “*Di essi è data notizia*” sono soppresse le parole “*al soggetto istante e*”;
- w) all'art. 8, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma: “*6-bis. Qualora ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione, l'organo collegiale può disporre una proroga del termine di cui al comma 6 di durata non superiore a quindici giorni.*”;
- x) dopo l'art. 8, è aggiunto il seguente:

“Art. 8-bis

Reiterazione di violazioni già accertate dall'Autorità

1. *Qualora il soggetto legittimato ritenga che vi sia reiterazione di una violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi già accertata dall'Autorità ai sensi dell'art. 8, comma 2, e dell'art. 9-bis, comma 7, ne dà comunicazione all'Autorità medesima, allegando ogni documentazione utile. Si applicano le disposizioni dell'art. 6.*
2. *Qualora verifichi la sussistenza della reiterazione di una violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi già oggetto di un ordine di rimozione selettiva ovvero di un ordine di disabilitazione dell'accesso alle opere digitali ai sensi dell'art. 8, comma 3, l'Autorità provvede ai sensi dell'art. 8, comma 7.*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

3. *Qualora verifichi la sussistenza della reiterazione di una violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi già oggetto di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito ai sensi dell'art. 8, comma 4, la direzione provvede con proprio provvedimento all'aggiornamento dell'elenco di cui al suddetto comma.*
 4. *Il provvedimento è adottato entro tre giorni dalla ricezione dell'istanza ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla direzione ai fini della ricevibilità della medesima. Il provvedimento è notificato ai prestatori di servizi all'uopo individuati, nonché, ove rintracciabili, all'uploader e ai gestori della pagina e del sito internet, i quali possono proporre reclamo entro cinque giorni dalla notifica. La presentazione del reclamo non sospende l'efficacia del provvedimento. Il provvedimento è comunicato altresì al soggetto che ha presentato l'istanza di cui all'art. 6, comma 1. Qualora venga presentato reclamo, la direzione dispone l'avvio del procedimento, dandone comunicazione ai soggetti legittimati a presentare reclamo e al soggetto che ha presentato l'istanza di cui all'art. 6, comma 1. Per la trasmissione di controdeduzioni si applica il termine di cui all'art. 9, comma 1, lett. b). L'organo collegiale delibera sul reclamo nel termine di sette giorni dalla data della sua presentazione.*
 5. *Qualora ritenga che non sussista la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi segnalata con l'istanza di cui al comma 1, l'organo collegiale dispone l'archiviazione dell'istanza medesima ai sensi dell'art. 8, comma 1.*
 6. *Qualora ritenga che non sussista la reiterazione segnalata con l'istanza di cui al comma 1, in quanto la fattispecie potrebbe integrare gli estremi di una autonoma violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, la direzione provvede ai sensi dell'art. 7.*
 7. *La direzione informa periodicamente l'organo collegiale sui provvedimenti di aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 8, comma 4.”;*
- y) *all'art. 9, comma 1, lett. a), in fine, sono aggiunte le parole “ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla Direzione ai fini della ricevibilità dell'istanza medesima”;*
- z) *all'art. 9, comma 1, lett. d), dopo le parole “all'art. 8, commi 1, 2,” sono aggiunte le parole “2-bis,” in fine, sono aggiunte le parole “, ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla Direzione ai fini della ricevibilità dell'istanza medesima”;*
- aa) *all'art. 9, comma 1, dopo la lett. d), è inserita la seguente lettera: “e) la proroga del termine per l'adozione dei provvedimenti dell'organo collegiale, di cui all'articolo 8, comma 6-bis, non può avere durata superiore a cinque giorni”;*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- bb) all'art. 9, comma 1, la precedente lett. "e)" diventa ora lett. "f)";
- cc) l'art. 9, comma 2, è soppresso;
- dd) l'art. 9, comma 3, è rinumerato come comma "2" e ne è soppressa la precedente lett. a), l'elenco è ridenominato partendo dalla lett. a) fino alla lett. h);
- ee) dopo l'art. 9, è aggiunto il seguente:

"Art. 9-bis

Procedimento cautelare

- 1. Con l'istanza di cui all'art. 6, comma 1, può essere fatta motivata richiesta all'Autorità di ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi di cui all'art. 1, comma 1, lett. f), di porre fine alla violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi ai sensi dell'art. 8, commi 3, 4 e 5, entro il termine di due giorni dalla notifica dell'ordine. La direzione procede all'emanazione dell'ordine cautelare qualora la violazione risulti manifesta sulla base di un sommario apprezzamento dei fatti e sussista la minaccia di un pregiudizio imminente, grave e irreparabile per i titolari dei diritti.*
- 2. L'ordine cautelare di cui al comma 1 è adottato entro tre giorni dalla ricezione dell'istanza ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla direzione ai fini della ricevibilità dell'istanza medesima.*
- 3. L'ordine cautelare di cui al comma 1 è notificato ai prestatori di servizi all'uopo individuati ed è comunicato al soggetto che ha presentato l'istanza di cui all'art. 6, comma 1.*
- 4. L'ordine cautelare è notificato altresì, ove rintracciabili, all'uploader e ai gestori della pagina e del sito internet, i quali possono porre fine alla violazione. Qualora ciò si verifici, la direzione revoca l'ordine cautelare e archivia in via amministrativa l'istanza ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. b).*
- 5. I destinatari della notifica dell'ordine cautelare possono proporre reclamo entro cinque giorni dalla notifica stessa. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione dell'ordine cautelare.*
- 6. Qualora avverso l'ordine cautelare di cui al comma 1 non sia stato presentato reclamo nel termine di cui al comma 5, l'ordine assume carattere definitivo e la direzione ne informa l'organo collegiale nella prima riunione utile.*
- 7. Qualora avverso l'ordine cautelare di cui al comma 1 sia stato presentato reclamo ai sensi del comma 5, la direzione dispone l'avvio del procedimento, dandone comunicazione ai soggetti legittimati a proporre reclamo e al soggetto che ha presentato l'istanza di cui all'art. 6, comma 1. Per la trasmissione di controdeduzioni si applica il termine di cui all'art. 9, comma 1, lett. b). L'organo collegiale adotta la decisione definitiva sul*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

procedimento ai sensi dell'art. 8 entro sette giorni dalla proposizione del reclamo. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 7.

8. *In caso di inottemperanza agli ordini di cui al comma 1 e di mancata proposizione del reclamo di cui al comma 5, ovvero di reiezione del reclamo stesso, la direzione ne informa l'Organo Collegiale ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dandone comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della Legge sul diritto d'autore."*
- ff) all'art. 11, comma 1, dopo le parole "*Qualora ritenga che la diffusione di un programma*" sono aggiunte le parole "*o di parti di esso*" e dopo le parole "*un fornitore di servizi di media lineari abbia*" è soppressa la parola "*avuto*";
- gg) all'art. 11, comma 2, dopo le parole "*Qualora ritenga che la messa a disposizione di un programma*" sono aggiunte le parole "*o di parti di esso*" e dopo le parole "*un fornitore di servizi di media lineari abbia*" è soppressa la parola "*avuto*";
- hh) all'art. 11, comma 3, in fine, sono aggiunte le parole "*e allegando ogni documentazione utile a comprovare la titolarità del diritto*";
- ii) all'art. 11, comma 4, dopo le parole "*promosso qualora per*" sono aggiunte le parole "*gli stessi diritti relativi alle medesime opere*"; di conseguenza sono sopprese le parole "*il medesimo oggetto e tra le stesse parti*";
- jj) all'art. 11, comma 5, lett. b), dopo la parola "*comma 4*" sono aggiunte le parole "*ovvero per intervenuta cessazione della presunta violazione*";
- kk) all'art. 11, comma 5, lett. e), dopo la parola "*ritirate*" sono inserite le parole "*dopo la comunicazione di avvio del procedimento di cui al comma 8 e*";
- ll) all'art. 11, comma 8, dopo le parole "*entro sette giorni dalla ricezione delle istanze*" sono aggiunte le parole "*ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla Direzione ai fini della ricevibilità delle istanze medesime*";
- mm) all'art. 11, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente comma: "*9. Qualora le condotte segnalate configurino fattispecie di competenza di altre amministrazioni, la Direzione provvede alla trasmissione degli atti delle istanze archiviate ai sensi del comma 5, lett. c) e d), del presente articolo.*";
- nn) all'art. 12, comma 1, dopo le parole "*La Direzione comunica l'avvio del procedimento*" sono inserite le parole "*al soggetto che ha presentato l'istanza ai sensi dell'art. 11, comma 1, e*";
- oo) all'art. 12, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi "*1-bis. Con la medesima comunicazione di cui al comma 1 la Direzione informa i fornitori di servizi di media non lineari di cui all'art. 11, comma 2, che possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante. Qualora il fornitore di servizi di media non lineari provveda all'adeguamento spontaneo ne dà*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

contestuale comunicazione alla Direzione.” e “1-ter. Qualora abbia avuto luogo l’adeguamento spontaneo di cui al comma 1-bis, la Direzione dispone l’archiviazione del procedimento in via amministrativa, dandone notizia ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento”;

- pp) all’art. 12, comma 2, dopo le parole *“la Direzione può disporre una proroga dei termini di cui all’articolo 11, comma 8, e al comma 1 del presente articolo”* sono inserite le parole *“, fermo restando il termine di cui all’art. 13, comma 3”;*
- qq) all’art. 13, comma 3, dopo le parole *“entro trentacinque giorni dalla ricezione”* le parole *“delle istanze”* sono sostituite dalle parole *“dell’istanza”;* dopo le parole *“di cui all’art. 11, commi 1 e 2”* sono aggiunte le parole *“, ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla Direzione ai fini della ricevibilità dell’istanza medesima”;* e dopo le parole *“Di essi è data notizia”* sono sopresse le parole *“al soggetto istante e”;*
- rr) all’art. 13, dopo il comma 3, è inserito il seguente comma *“3-bis. Qualora ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione, l’organo collegiale può disporre una proroga del termine di cui al comma 3 di durata non superiore a quindici giorni”;*
- ss) all’art. 14, dopo il comma 3, è inserito il seguente comma *“4. In presenza di esigenze istruttorie ovvero alla luce della complessità del caso, l’organo collegiale può disporre una proroga dei termini di cui al comma 3 di durata non superiore a quindici giorni”.*